ISTITUZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 18

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140

Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 e' corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed e' stabilito nell'importo di lire 60.000 annue. Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sara' determinata la pensione di reversibilita' e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 8 aprile 1963, non più in vigore dal 16 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Estremi	Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Capo	II — Del patrimonio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a-1963/art-18-comma-abrogato-dalla-l-23-dicembre-1970-n-1140/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it